

**Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236**

- Art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 9 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 10 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 11 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 12 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018
- Art. 13 entrata in vigore

**Art. 1** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo la parola: << residenti>> è aggiunta la seguente: << continuativamente >> e dopo le parole :<< sul territorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: << da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda>>;
  - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
<< 1 bis. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e prestazioni sulla base delle tipologie di cui al comma 1, lettera e). >>.

**Art. 2** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 la lettera h) è sostituita dalla seguente:  
<<h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo >> ;

- b) al comma 2 dopo la lettera :<<h >> è aggiunta la seguente:  
<< h bis) la disposizione di cui alla lettera h) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento >>.

### **Art. 3** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dopo le parole:<<alla data di assunzione>> sono inserite le parole: <<siano disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi e che >>;
  - b) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola: <<professionista >> sono sopresse le parole: <<titolare di impresa individuale, libero professionista>>;
  - c) al comma 4 la parola: <<comma 4>> è sostituita dalla parola :<<comma 3 >>.

### **Art. 4** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dopo le parole :<<alla data di assunzione,>> sono inserite le parole: <<siano disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi e che >>;
  - b) al comma 2 la parola: << comma 3>> è sostituita dalla parola: <<comma 2>>.

### **Art. 5** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 la parola: << comma 3>> è sostituita dalla parola: <<comma 2 >>.

### **Art. 6** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole:<<7.000,00>> sono sostituite dalle parole :<<5.000,00 >>;
  - b) al comma 3, le parole: <<3.000,00>> sono sostituite dalle parole: <<5.000,00 >>.

### **Art. 7** modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 le parole: <<2.000,00>> sono sostituite dalle parole: <<1.000,00 >>.

## **Art. 8** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: <<7.000,00>> sono sostituite dalle parole: <<5.000,00>>;
  - b) al comma 4 dopo le parole: << comma 2>> sono inserite le parole: << lettera b)>> e dopo la parola: <<3>> é inserita la parola: << non >>.

## **Art. 9** modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<formale procura >> sono aggiunte le parole: << -che deve essere obbligatoriamente allegata ->>;
  - b) al comma 4, dopo le parole: << non è ammissibile>> sono aggiunte le parole: <<e pertanto viene rigettata>> e dopo le parole: <<presente regolamento>> sono aggiunte le parole: << ovvero priva di formale procura firmata dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, da libero professionista>>.

## **Art. 10** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b) del comma 1 la parola: << comma 2>> è sostituita dalla parola <<comma 1 >>;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
<< 1 bis. La domanda non é ammessa e pertanto é rigettata nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1 non sia sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale o libero professionista>> .

## **Art. 11** modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 è inserito il seguente:  
<< 1 bis. La domanda non é ammessa e pertanto é rigettata nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1 non è sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale o libero professionista>>.

## **Art. 12** modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:  
<< c bis) la variazione del contratto di lavoro a tempo parziale con percentuale inferiore al 70 per cento>>;

<<c ter) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione>>;

<< c quater) la disposizione di cui alla lettera c ter) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento>>;

- b) al comma 4 le parole: << giusta causa>> sono sostituite dalle seguenti: << licenziamento per giusta causa o decesso>>.

### **Art. 13** entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE